

# REGIONE MOLISE

Provincia di CAMPOBASSO

Comuni di

**GUGLIONESI - MONTENERO DI BISACCIA - MONTECILFONE**

TITOLO:

Progetto per la realizzazione di un Parco Agrivoltaico denominato "GUGLIONESI", di Potenza nominale pari a 190,08 MWp e relative opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni Guglionesi, Montenero Di Bisaccia, Montecilfone.

PROPONENTE:



**IBVI6 S.r.l.**

Sede legale: Via Amedeo Duca D'Aosta n.76 - 39100 Bolzano (BZ)

ELABORATO:

Codice Elaborato

**GMM02REL68**

**PIANO PRELIMINARE DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA  
SCAVO**

I TECNICI:

Ing. Antonello Di Campi Finore



DATA:

10.12.2023



studiogiuliano srl • TERRITORIO • AMBIENTE • AGRICOLTURA

86039 TERMOLI ♦ Via dei gelsi n. 51

[www.studiogiuliano.it](http://www.studiogiuliano.it) ♦ [info@studiogiuliano.it](mailto:info@studiogiuliano.it)

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>1</b>
<b>2. NORMATIVA.....</b>	<b>3</b>
<b>3. IPOTESI PROGETTUALI .....</b>	<b>5</b>
<b>4. CRITERI DI GESTIONE E DI UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO .....</b>	<b>15</b>
<b>5. CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DI BASE DEI MATERIALI DA SCAVO .....</b>	<b>17</b>
5.1 NOTE ILLUSTRATIVE .....	17
5.2 ATTIVITÀ DI INDAGINE AMBIENTALE IN CAMPO.....	18
5.2.1 Scavi di trincea con pala meccanica.....	18
5.2.2 Campioni ambientali dei materiali da scavo.....	19
5.3 ATTIVITÀ DI INDAGINE AMBIENTALE IN LABORATORIO.....	20

## 1. PREMESSA

Per conto della società IBVI 6 Srl, con sede legale in Via Amedeo Duca D’Aosta n.76 - 39100 Bolzano (BZ) è stato redatto il PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO IN SITO DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO per il progetto ed esercizio di un impianto Agrivoltaico a terra della potenza di 190,08 MWp articolato in 14 campi nei comuni di Guglionesi e Montenero di Bisaccia e delle opere di connessione alla RTN Terna – Sottostazione di Montecilfone.

Il presente Piano è articolato dai seguenti capitoli:

- PREMESSA
- NORMATIVA
- IPOTESI PROGETTUALI
- CRITERI DI GESTIONE E DI UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO
- CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DI BASE DEI MATERIALI DA SCAVO
  - *NOTE ILLUSTRATIVE*
  - *ATTIVITÀ DI INDAGINE AMBIENTALE IN CAMPO*
  - *SCAVI DI TRINCEA CON PALA MECCANICA*
  - *CAMPIONI AMBIENTALI DEI MATERIALI DA SCAVO*
  - *ATTIVITÀ DI INDAGINE AMBIENTALE IN LABORATORIO*
  - *DESCRIZIONE GENERALE*
  - *DESCRIZIONE DI DETTAGLIO*

L’introduzione descrive le informazioni principali sulle fasi di studio che hanno determinato la redazione del piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce di scavo.

La normativa descrive i principali riferimenti legislativi che sono stati considerati nella redazione della del PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO IN SITO DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO.

Le ipotesi progettuali descrive la localizzazione del Sito di Produzione dei Materiali da Scavo, i lavori previsti dalle ipotesi progettuali che producono i Materiali da Scavo, la natura e le principali caratteristiche dei Materiali da Scavo e il volume in banco dei Materiali da Scavo.

I criteri di gestione e di utilizzo dei materiali da scavo descrive le modalità di gestione e i possibili utilizzi dei Materiali da Scavo, in relazione alla Qualità Ambientale dei Materiali da Scavo e la tipologia di scelta relativa alla gestione e all’utilizzo dei Materiali da Scavo, la presenza di uno o più Depositi in Attesa di Utilizzo dei Materiali da Scavo, l’ubicazione e la descrizione di un eventuale Sito di Destinazione dei Materiali da Scavo, i percorsi e le modalità previste per il trasporto dei Materiali da Scavo nelle fasi distinte e successive di gestione e di utilizzo, l’individuazione di eventuali cicli produttivi di destinazione dei Materiali da Scavo, le eventuali operazioni di normale pratica industriale finalizzate a

migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali dei Materiali da Scavo per la loro gestione e utilizzo.

La caratterizzazione ambientale di base dei materiali da scavo descrive le ipotesi di carattere generale e di dettaglio relative alla tipologia, alle fasi di esecuzione e ai risultati della Caratterizzazione Ambientale di Base dei Materiali da Scavo, ottenuta con la realizzazione di Attività di Indagine Ambientale in Campo e di Attività di Indagine Ambientale in Laboratorio e la conseguente definizione della Qualità Ambientale dei Materiali da Scavo.

## 2. NORMATIVA

Il piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce di scavo è stato redatto secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di Materiali da Scavo e in particolare facendo riferimento a:

- Decreto del Presidente della Repubblica del 13 Giugno 2017, N. 120: REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164.
- Decreto Legge del 19 Giugno 2015, N. 78: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI. DISPOSIZIONI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E DI CONTROLLO DEL TERRITORIO. RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NONCHE' NORME IN MATERIA DI RIFIUTI E DI EMISSIONI INDUSTRIALI.
- Regolamento UE 1357/2014 del 18 Dicembre 2014: ABROGAZIONE ALLEGATO III DIRETTIVA 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI.
- Legge del 11 Novembre 2014, N. 164: CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 SETTEMBRE 2014, N. 133, MISURE URGENTI PER L'APERTURA DEI CANTIERI, LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, LA DIGITALIZZAZIONE DEL PAESE, LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA, L'EMERGENZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LA RIPRESA DELLE CATTIVITÀ PRODUTTIVE
- Decreto Legislativo del 12 Settembre 2014, N. 133: MISURE URGENTI PER L'APERTURA DEI CANTIERI, LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, LA DIGITALIZZAZIONE DEL PAESE, LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA, L'EMERGENZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
- Legge del 9 Agosto 2013, N. 98: CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 GIUGNO 2013, N. 69: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA - ARTICOLO 41 BIS: ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO
- Decreto Legislativo del 21 Giugno 2013, N. 69: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA - ARTICOLO 41 BIS: ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO
- Decreto Legislativo del 10 Agosto 2012, N. 161: REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO.
- Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 9 Aprile 2002: INDICAZIONI PER LA CORRETTA E PIENA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 2557/2001 SULLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI ED IN RELAZIONE AL NUOVO ELENCO DEI RIFIUTI.
- Decreto Ministeriale del 27 Settembre 2010: DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI IN DISCARICA, IN SOSTITUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 3 AGOSTO 2005.
- Decreto Legislativo del 29 Giugno 2010, N. 128: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
- Decreto Legislativo del 16 Gennaio 2008, N. 4: ULTERIORI DISPOSIZIONI

CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

- Decreto Legislativo del 8 Novembre 2006, N. 284: DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
- Decreto Ministeriale del 5 Maggio 2006, N. 186: REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO MINISTERIALE 5 FEBBRAIO 1998, AI SENSI DEGLI ARTICOLI NN. 31 E 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22.
- Decreto Ministeriale del 2 Maggio 2006, N. 214: CRITERI, PROCEDURE E MODALITÀ PER IL CAMPIONAMENTO E L'ANALISI DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO N. 186, COMMA N. 3, DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152.
- Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006, N. 152: NORME IN MATERIALE AMBIENTALE.
- Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2005: DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI IN DISCARICA.
- Decreto Ministeriale del 8 Maggio 2003, N. 203: NORME AFFINCHE GLI UFFICI PUBBLICI E LE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO COPRANO IL FABBISOGNO ANNUALE DI MANUFATTI E BENI CON UNA QUOTA DI PRODOTTI OTTENUTI DA MATERIALE RICICLATO NELLA MISURA NON INFERIORE AL 30% DEL FABBISOGNO MEDESIMO
- Decreto Legislativo del 13 Gennaio 2003, N. 36: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/31/CE RELATIVE ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI.
- Legge 21 del Dicembre 2001, N. 443: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI E ALTRI INTERVENTI PER IL RILASCIO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
- Decreto Ministeriale del 12 Giugno 2002, N. 161: REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI ARTICOLI NN. 31 E 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 22 DEL 5 FEBBRAIO 1997, RELATIVO ALL'INDIDUAZIONE DEI RIFIUTI CHE E' POSSIBILE AMMETTERE ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE
- Legge del 23 Marzo 2001, N. 93: DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE.
- Decreto Ministeriale del 25 Ottobre 1999, N. 471: REGOLAMENTO RECANTE CRITERI, PROCEDURE E MODALITÀ PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA BONIFICA E IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI.
- Decreto Ministeriale del 5 Febbraio 1998: INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI SOTTOPOSTI ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI RECUPERO AI SENSI DEGLI ARTICOLI NN. 31 E 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22.
- Decreto Legislativo del 5 Febbraio 1997, N. 22: ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 91/156/CEE SUI RIFIUTI, 91/689/CEE SUI RIFIUTI PERICOLOSI E 94/62/CEE SUGLI IMBALLAGGI.
- Decreto Ministeriale del 3 Dicembre 1985: CLASSIFICAZIONE E DISCIPLINA DELL'IMBALLAGGIO E DELL'ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE PERICOLOSE, IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EMANATE DAL CONSIGLIO E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA

### 3. IPOTESI PROGETTUALI

L'area in esame è ubicata nel territorio comunale nei comuni di Guglionesi e Montenero di Bisaccia e delle opere di connessione alla RTN Terna – Sottostazione di Montecilfone.

Il sito di intervento è così identificato:

SOTTOCAMPI	Foglio	Particella	SUPERFICIE				TOT. MQ CAMPO
			ha	are	ca	MQ_cat	

	23	22	01	01	60	10 160	
	23	23	00	93	50	9 350	
	23	26	00	18	50	1 850	
	23	38	00	00	52	52	
	23	40	00	00	22	22	
	23	41	00	00	00	0	
	23	175	00	01	10	110	
	23	176	00	02	10	210	
	23	177	00	00	50	50	
	23	212	00	01	45	145	
<b>CAMPO 1 GUGLIONESI</b>	23	213	00	00	90	90	<b>285 631</b>
	23	214	00	03	20	320	
	23	218	00	27	90	2 790	
	23	219	00	04	40	440	
	23	220	00	06	10	610	
	23	221	00	00	20	20	
	23	33	01	53	00	15 300	
	23	37	00	01	50	150	
	23	112	00	08	50	850	
	23	151	00	15	40	1 540	
	23	152	00	02	40	240	
	23	215	00	12	25	1 225	

23	216	00	02	00	200
23	217	00	04	70	470
23	39	00	00	22	22
23	42	00	32	40	3 240
23	210	00	00	60	60
23	211	00	01	30	130
24	11	00	70	20	7 020
24	12	01	67	60	16 760
24	13	00	39	50	3 950
24	41	01	49	40	14 940
24	44	00	34	80	3 480
24	56	00	02	20	220
24	58	00	00	80	80
24	65	00	20	00	2 000
24	57	00	02	00	200
24	31	00	70	15	7 015
24	84	00	00	00	0
24	14	01	01	00	10 100
24	15	00	89	70	8 970
24	22	00	90	60	9 060
24	23	00	94	00	9 400
24	24	00	37	40	3 740
24	25	00	25	00	2 500
24	26	00	09	20	920
24	27	00	24	00	2 400
24	32	01	63	80	16 380
24	37	02	22	90	22 290
24	38	00	50	80	5 080
24	39	03	06	60	30 660
24	40	01	02	80	10 280

	24	46	00	25	20	2 520	
	24	47	00	51	10	5 110	
	24	59	01	67	00	16 700	
	24	60	02	42	10	24 210	

	39	6	01	59	30	15 930		
<b>CAMPO</b>	<b>2</b>	39	8	30	75	70	307 570	<b>350 700</b>
<b>GUGLIONESI</b>		39	9	00	25	10	2 510	
		39	10	02	46	90	24 690	

	40	29	02	78	50	27 850		
	41	73	03	53	20	35 320		
	41	74	00	80	90	8 090		
<b>CAMPO</b>	<b>3</b>	40	28	06	31	60	63 160	<b>251 678</b>
<b>GUGLIONESI</b>		40	30	00	77	80	7 780	
		41	72	04	43	70	44 370	
		41	76	00	04	60	460	
		40	45	06	46	48	64 648	

	57	40	02	43	40	24 340		
	57	51	00	65	10	6 510		
	57	57	06	86	90	68 690		
<b>CAMPO</b>	<b>4</b>	57	71	02	46	20	24 620	<b>234 030</b>
<b>GUGLIONESI</b>		57	134	00	83	44	8 344	
		68	165	00	27	68	2 768	
		68	167	08	85	78	88 578	
		57	50	01	01	80	10 180	

	74	65	00	00	20	20		
	74	66	09	89	05	98 905		
	74	40	01	27	40	12 740		
	74	45	03	13	00	31 300		
	74	46	05	24	30	52 430		
	74	47	01	57	20	15 720		
	74	8	02	84	70	28 470		
	62	14	06	57	10	65 710		
<b>CAMPO</b>	<b>5</b>	62	23	03	28	50	32 850	<b>491 105</b>
<b>GUGLIONESI</b>		62	24	04	30	00	43 000	
		63	17	01	21	40	12 140	
		64	6	00	38	50	3 850	
		64	216	00	09	00	900	
		64	241	02	09	80	20 980	
		64	242	00	19	60	1 960	
		64	331	02	65	90	26 590	
		64	4	00	18	30	1 830	
		64	5	04	17	10	41 710	

	48	12	02	69	00	26 900		
	48	13	00	01	70	170		
	48	17	00	10	60	1 060		
	48	42	01	09	00	10 900		
	48	43	01	02	00	10 200		
<b>CAMPO</b>	<b>6</b>	48	44	02	68	00	26 800	<b>264 363</b>
<b>GUGLIONESI</b>		48	45	00	76	50	7 650	
		48	46	00	19	80	1 980	
		48	11	00	21	00	2 100	
		48	22	00	09	60	960	
		58	14	00	75	70	7 570	

58	16	00	00	61	61
48	25	02	00	50	20 050
48	18	00	64	90	6 490
48	28	01	85	10	18 510
48	32	01	33	40	13 340
48	33	01	66	60	16 660
48	56	01	58	60	15 860
48	58	01	44	00	14 360
48	60	00	05	60	560
48	16	00	38	90	3 890
48	19	00	05	80	580
48	20	00	02	20	220
48	34	02	16	00	21 600
48	57	02	38	30	23 830
48	59	00	80	50	8 050
48	61	00	25	30	2 530
48	14	00	00	32	32
48	15	00	14	50	1 450

16	11	03	65	10	36 510		
16	17	00	22	20	2 220		
16	13	05	52	70	55 270		
16	14	00	00	47	47		
16	12	01	23	40	12 340		
<b>CAMPO 7</b>	16	80	01	23	50	12 350	<b>256 649</b>
<b>GUGLIONESI</b>	16	79	00	61	30	6 130	
	16	78	00	61	30	6 130	
	16	15	00	00	42	42	
	16	26	00	33	50	3 350	
	16	27	00	03	30	330	

16	45	00	44	80	4 480	
16	49	00	19	60	1 960	
16	110	02	06	30	20 630	
16	111	00	02	70	270	
16	28	00	55	00	5 500	
16	44	00	59	50	5 950	
16	50	00	08	80	880	
16	52	00	97	60	9 760	
16	53	01	00	60	10 060	
16	31	06	07	00	60 700	
16	32	00	17	40	1 740	

	52	18	01	72	70	17 270	
	52	62	01	05	70	10 570	
	52	17	01	15	70	11 570	
	52	49	02	37	70	23 770	
	52	25	03	17	80	31 780	
<b>CAMPO 8</b>	52	48	04	79	30	47 930	<b>316 340</b>
<b>GUGLIONESI</b>	61	11	09	19	20	91 920	
	61	46	00	70	00	7 000	
	61	47	00	36	00	3 600	
	61	10	02	37	30	23 730	
	61	30	04	72	00	47 200	

	75	29	01	26	80	12 680	
	75	16	00	11	00	1 100	
<b>CAMPO 9</b>	75	17	00	88	30	8 830	<b>159 190</b>
<b>GUGLIONESI</b>	74	33	04	11	70	41 170	
	74	34	01	24	50	12 450	
	74	35	00	22	60	2 260	

	74	43	03	56	00	35 600	
	74	44	00	28	30	2 830	
	75	18	00	85	60	8 560	
	75	19	02	61	10	26 110	
	84	62	00	76	00	7 600	

	75	23	02	01	70	20 170	
	75	24	02	35	50	23 550	
<b>CAMPO 10</b>	75	25	08	03	20	80 320	<b>144 870</b>
<b>GUGLIONESI</b>	84	63	01	38	00	13 800	
	75	36	00	11	70	1 170	
	84	64	00	58	60	5 860	

	87	12	02	69	40	26 940	
	87	9	02	39	00	23 900	
	88	4	00	07	90	790	
<b>CAMPO 11</b>	88	5	00	20	60	2 060	<b>135 990</b>
<b>GUGLIONESI</b>	88	39	01	87	30	18 730	
	88	104	05	07	50	50 750	
	88	145	00	79	20	7 920	
	88	6	00	49	00	4 900	

	84	8	00	25	30	2 530	
	84	53	00	55	50	5 550	
	84	54	00	04	35	435	
<b>CAMPO 12</b>	84	55	00	02	15	215	<b>122 075</b>
<b>GUGLIONESI</b>	84	71	01	82	30	18 230	
	84	68	00	00	30	30	
	84	9	02	18	55	21 855	
	84	19	03	67	60	36 760	

84	56	00	01	50	150	
84	69	01	42	50	14 250	
84	70	00	72	90	7 290	
84	87	01	47	80	14 780	

86	16	03	21	40	32 140		
86	7	06	32	20	63 220		
86	9	01	00	00	10 000		
86	15	00	39	80	3 980		
86	19	00	17	60	1 760		
86	21	01	00	60	10 060		
<b>CAMPO 13</b>	86	22	00	16	40	1 640	<b>264 630</b>
<b>GUGLIONESI</b>	86	40	00	16	90	1 690	
	86	41	00	09	50	950	
	86	14	00	57	00	5 700	
	86	12	06	34	90	63 490	
	86	8	01	21	40	12 140	
	86	13	05	78	60	57 860	

75	2	00	49	40	4 940		
75	5	00	59	50	5 950		
74	12	02	02	10	20 210		
74	149	00	24	20	2 420		
<b>CAMPO 14</b>	75	4	00	41	50	4 150	
<b>MONTENERO</b>	75	183	00	03	20	320	<b>200 980</b>
<b>DI BISACCIA</b>	75	184	03	31	10	33 110	
	75	181	00	04	90	490	
	75	151	00	68	10	6 810	
	75	3	00	84	80	8 480	
	75	6	00	71	90	7 190	

75	15	01	15	30	11 530
75	78	00	57	00	5 700
75	172	00	69	80	6 980
75	77	00	53	40	5 340
75	19	00	08	40	840
74	122	01	23	70	12 370
74	128	01	53	30	15 330
74	11	00	78	60	7 860
74	18	02	46	30	24 630
75	171	00	34	10	3 410
75	12	00	67	40	6 740
75	71	00	61	80	6 180

<b>AREA</b>	8	51	00	36	20	3620	
<b>SOTTOSTAZIONE</b>	8	52	00	40	80	4080	
<b>UTENTE</b>							
<b>MONTECILFONE</b>	8	196	00	9	00	900	<b>9 700</b>
	8	197	00	11	00	1100	

SOTTOCAMPI      COORDINATE GEOGRAFICHE

CAMPO 1	14.839499,41.957768
CAMPO 2	14.865119,41.942690
CAMPO 3	14.881091,41.940902
CAMPO 4	14.933912,41.925480
CAMPO 5	14.870756,41.918812
CAMPO 6	14.957664,41.936812
CAMPO 7	14.894445,41.965422
CAMPO 8	14.867061,41.929593
CAMPO 9	14.876617,41.911914
CAMPO 10	14.884815,41.910058
CAMPO 11	14.888350,41.907778
CAMPO 12	14.875992,41.908018

CAMPO13	14.879819,41.898921
CAMPO 14	14.818956,41.937602

I lavori che contemplano la costruzione delle Cabine Elettriche e della Viabilità e la posa in opera dei Cavidotti Interrati delle Opere di Connessione alla Rete Elettrica, di Videosorveglianza, dell'Impianto Elettrico e dell'Impianto di Illuminazione determineranno una produzione di Materiali da Scavo in quantità maggiore di 6.000 m<sup>3</sup>.

Il volume in banco dei Materiali da Scavo prodotto dalla realizzazione dei lavori previsti dalle ipotesi progettuali è riportato di seguito:

AREA DI SCAVO		VOLUME IN BANCO DEI MATERIALI DA SCAVO
* CAVIDOTTI INTERRATI	SOTTOCAMPI 1-14	44.400,00 m <sup>3</sup>
* CABINE ELETTRICHE	SOTTOCAMPI 1-14	4.120,00 m <sup>3</sup>

I Materiali da Scavo, in relazione alle profondità degli scavi per la realizzazione dei lavori previsti dalle ipotesi progettuali, saranno costituiti da limi e da limi argillosi di colore nerastro con sabbie a grana da fine a grossa, composti da argille limose e da limi, con sabbie a grana da fine a grossa, talora con abbondanti resti vegetali (leggere relazione geologica).

#### 4. CRITERI DI GESTIONE E DI UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

La Legislazione vigente in materia di Materiali da Scavo prevede le seguenti modalità di gestione e di utilizzo:

- √ I Materiali da Scavo sono definiti Rifiuti Speciali, come indicato nell'ARTICOLO N. 184 COMMA 3, LETTERA B del Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006, N. 152: NORME IN MATERIALE AMBIENTALE: RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE, DI COSTRUZIONE, DI COSTRUZIONE, NONCHÉ I RIFIUTI CHE DERIVANO DALLE ATTIVITÀ DI SCAVO, FERMO RESTANDO QUANTO INDICATO NELL'ARTICOLO N. 186 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152: NORME IN MATERIALE AMBIENTALE, ai quali sono attribuiti i seguenti Codici CER: [170503\*]: TERRE E ROCCE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE; [170504]: TERRE E ROCCE CONTENENTI SOSTANZE NON PERICOLOSE
  
- √ I Materiali da Scavo non rientrano nel campo di applicazione della PARTE IV: NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI del Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006, N. 152: NORME IN MATERIALE AMBIENTALE se il loro utilizzo è previsto nel Sito di Produzione ed è verificata la condizione descritta dall'ARTICOLO N. 24: UTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE DELLE TERRE E ROCCE ESCLUSE DALLA DISCIPLINA RIFIUTI del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 Giugno 2017, N. 120: REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 ovvero nell'ARTICOLO N. 185, COMMA 1, LETTERA C-BIS: IL SUOLO NON CONTAMINATO E ALTRO MATERIALE ALLO STATO NATURALE, SCAVATO NEL CORSO DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE, OVE SIA CERTO CHE IL MATERIALE SARÀ RIUTILIZZATO AI FINI DI COSTRUZIONE, ALLO STATO NATURALE, NELLO STESSO SITO IN CUI È STATO SCAVATO del Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006, N. 152: NORME IN MATERIALE AMBIENTALE
  
- √ I Materiali da Scavo non rientrano nel campo di applicazione della PARTE IV: NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI del Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006, N. 152: NORME IN MATERIALE AMBIENTALE se il loro utilizzo è previsto al di fuori del Sito di Produzione e sono verificate le condizioni descritte dall'ARTICOLO N. 4: CRITERI PER QUALIFICARE LE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME SOTTOPRODOTTI del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 Giugno 2017, N. 120: REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 ovvero dall'ARTICOLO N. 183, COMMA 1, LETTERA QQ: SOTTOPRODOTTO: QUALSIASI SOSTANZA OD OGGETTO CHE SODDISFA LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 184-BIS, COMMA 1 O CHE RISPETTA I CRITERI STABILITI IN BASE ALL'ARTICOLO 184-BIS, COMMA 2 e dall'ARTICOLO N. 184-BIS, COMMA 1: È UN SOTTOPRODOTTO E NON UN RIFIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 183, COMMA 1, LETTERA A), QUALSIASI SOSTANZA OD OGGETTO CHE SODDISFA TUTTE LE SEGUENTI CONDIZIONI: A) LA SOSTANZA O L'OGGETTO È ORIGINATO DA UN PROCESSO DI PRODUZIONE, DI CUI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE, E IL CUI SCOPO PRIMARIO NON È LA PRODUZIONE DI TALE SOSTANZA OD OGGETTO; B) È CERTO CHE LA SOSTANZA O L'OGGETTO SARÀ UTILIZZATO, NEL CORSO DELLO STESSO O DI UN SUCCESSIVO PROCESSO DI PRODUZIONE O DI UTILIZZAZIONE, DA PARTE DEL PRODUTTORE O DI TERZI; C) LA SOSTANZA O L'OGGETTO PUÒ ESSERE UTILIZZATO DIRETTAMENTE SENZA ALCUN

ULTERIORE TRATTAMENTO DIVERSO DALLA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE; D) L'ULTERIORE UTILIZZO È LEGALE, OSSIA LA SOSTANZA O L'OGGETTO SODDISFA, PER L'UTILIZZO SPECIFICO, TUTTI I REQUISITI PERTINENTI RIGUARDANTI I PRODOTTI E LA PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE E NON PORTERÀ A IMPATTI COMPLESSIVI NEGATIVI SULL'AMBIENTE O LA SALUTE UMANA del Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006, N. 152: NORME IN MATERIALE AMBIENTALE:

√ I Materiali da Scavo rientrano nel campo di applicazione della PARTE IV: NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI del Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006, N. 152: NORME IN MATERIALE AMBIENTALE se il loro utilizzo è previsto al di fuori del Sito di Produzione e non sono verificate le condizioni descritte dall'ARTICOLO N. 4: CRITERI PER QUALIFICARE LE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME SOTTOPRODOTTI del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 Giugno 2017, N. 120: REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 ovvero dall'ARTICOLO N. 183, COMMA 1, LETTERA QQ: SOTTOPRODOTTO: QUALSIASI SOSTANZA OD OGGETTO CHE SODDISFA LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 184-BIS, COMMA 1 O CHE RISPETTA I CRITERI STABILITI IN BASE ALL'ARTICOLO 184-BIS, COMMA 2 e dall'ARTICOLO N. 184-BIS, COMMA 1: È UN SOTTOPRODOTTO E NON UN RIFIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 183, COMMA 1, LETTERA A), QUALSIASI SOSTANZA OD OGGETTO CHE SODDISFA TUTTE LE SEGUENTI CONDIZIONI: A) LA SOSTANZA O L'OGGETTO È ORIGINATO DA UN PROCESSO DI PRODUZIONE, DI CUI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE, E IL CUI SCOPO PRIMARIO NON È LA PRODUZIONE DI TALE SOSTANZA OD OGGETTO; B) È CERTO CHE LA SOSTANZA O L'OGGETTO SARÀ UTILIZZATO, NEL CORSO DELLO STESSO O DI UN SUCCESSIVO PROCESSO DI PRODUZIONE O DI UTILIZZAZIONE, DA PARTE DEL PRODUTTORE O DI TERZI; C) LA SOSTANZA O L'OGGETTO PUÒ ESSERE UTILIZZATO DIRETTAMENTE SENZA ALCUN ULTERIORE TRATTAMENTO DIVERSO DALLA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE; D) L'ULTERIORE UTILIZZO È LEGALE, OSSIA LA SOSTANZA O L'OGGETTO SODDISFA, PER L'UTILIZZO SPECIFICO, TUTTI I REQUISITI PERTINENTI RIGUARDANTI I PRODOTTI E LA PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE E NON PORTERÀ A IMPATTI COMPLESSIVI NEGATIVI SULL'AMBIENTE O LA SALUTE UMANA del Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006, N. 152: NORME IN MATERIALE AMBIENTALE: In questo caso è possibile percorrere due differenti procedure operative:

Smaltimento in un Impianto Autorizzato ovvero in Discarica per Rifiuti Speciali Non Pericolosi, in Discarica per Rifiuti Speciali Pericolosi oppure in Discarica per Rifiuti Speciali Inerti, ai sensi del Decreto Ministeriale del 27 Settembre 2010: DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI IN DISCARICA, IN SOSTITUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 3 AGOSTO 2005.

Recupero ai sensi dell'ARTICOLO N. 184-TER, COMMA 1, del Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006, N. 152: NORME IN MATERIALE AMBIENTALE.

I benefici ambientali della gestione e dell'utilizzo dei Materiali da Scavo come Sottoprodotto sono evidentissimi.

Di conseguenza i Materiali da Scavo determinato dalla realizzazione dei lavori previsti dalle ipotesi progettuali saranno utilizzati per i reinterri e per la realizzazione di rilevati o di sottofondi, se i risultati delle Attività di Indagine Ambientale in Laboratorio non determineranno il superamento dei valori limite di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) indicati nell'ALLEGATO 5, TABELLA 1, COLONNA A del Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006, N. 152: NORME IN MATERIALE AMBIENTALE oppure se i risultati delle Attività di Indagine Ambientale in Laboratorio saranno compresi tra i valori limite di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) indicati nell'ALLEGATO 5, TABELLA 1, COLONNA A e nell'ALLEGATO 5, TABELLA 1, COLONNA B del Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006, N. 152: NORME IN MATERIALE AMBIENTALE perché il Sito di Destinazione dei Materiali da Scavo corrispondente al Sito di Produzione è a destinazione d'uso commerciale e industriale. Se i risultati delle Attività di Indagine Ambientale in Laboratorio determineranno il superamento dei valori limite di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) indicati nell'ALLEGATO 5, TABELLA 1, COLONNA A e nell'ALLEGATO 5, TABELLA 1, COLONNA B del Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006, N. 152: NORME IN MATERIALE AMBIENTALE saranno utilizzati nel ciclo produttivo in impianti industriali in processi industriali che prevedano la produzione di prodotti merceologicamente distinti dai Materiali da Scavo e che comportino una modifica sostanziale delle caratteristiche chimiche e fisiche dei Materiali da Scavo.

## **5. CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DI BASE DEI MATERIALI DA SCAVO**

### **5.1 NOTE ILLUSTRATIVE**

La Caratterizzazione Ambientale di Base dei Materiali di Scavo sarà eseguita secondo quanto indicato dalla Legislazione vigente in materia di Materiali da Scavo, dai Documenti Tecnici e dagli Standard di Riferimento nazionali e internazionali e permetterà di definire la Qualità Ambientale dei Materiali da Scavo.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 Giugno 2017, N. 120: REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 descrive la Caratterizzazione Ambientale di Base nel caso di ipotesi progettuali che determinino una produzione di Materiali da Scavo in quantità maggiori di 6.000 m<sup>3</sup> e che contemplino una procedura tecnico e amministrativa di VIA o AIA; la legislazione vigente in materia di Materiali da Scavo non fornisce indicazioni esplicite per cantieri con produzione di Materiali da Scavo in quantità minore di 6.000 m<sup>3</sup> o che non contemplino una procedura tecnico e amministrativa di VIA o AIA.

La Caratterizzazione Ambientale di Base dei Materiali di Scavo sarà realizzata secondo quanto indicato nell'ARTICOLO N. 8 e negli ALLEGATI NN. 1, 2, 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 Giugno 2017, N. 120: REGOLAMENTO RECANTE LA

DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164, associando il PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DENOMINATO MONTENERO 6 al caso di ipotesi progettuali che determinino una produzione di Materiali da Scavo in quantità maggiore di 6.000 m<sup>3</sup> e che contemplino una procedura tecnico e amministrativa di VIA o AIA.

Le procedure di Caratterizzazione Ambientale di Base dei Materiali di Scavo prevederanno Attività di Indagine Ambientale in Campo e Attività di Indagine Ambientale in Laboratorio.

## 5.2 ATTIVITÀ DI INDAGINE AMBIENTALE IN CAMPO

### 5.2.1 Scavi di trincea con pala meccanica

Le Attività di Indagine Ambientale in Campo saranno eseguite per definire le principali caratteristiche dei Materiali da Scavo realizzando degli Scavi di Trincea con Pala Meccanica e per procedere al prelievo dei Campioni Ambientali dei Materiali da Scavo.

Le Attività di Indagine Ambientale in Campo saranno scelte in funzione delle caratteristiche ambientali dell'area in esame ovvero in funzione della natura delle sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte nel sito di intervento e in un intorno ritenuto significativo dal punto di vista ambientale o a eventuali pregresse contaminazioni e alle ipotesi progettuali e saranno eseguite in maniera tale da interessare interamente il sito di intervento allo scopo di garantire una adeguata rappresentatività dei risultati rispetto alla Qualità Ambientale dei Materiali da Scavo in senso orizzontale e verticale.

Gli ALLEGATI NN. 1, 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 Giugno 2017, N. 120: REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 descrivono le Attività di Indagine Ambientale in Campo per la Caratterizzazione Ambientale di Base dei Materiali di Scavo.

Per i lavori che contemplano Aree di Scavo non lineari il numero degli Scavi di Trincea con Pala Meccanica sarà scelto facendo riferimento a quanto indicato di seguito:

▫ Area di Scavo con dimensione inferiore a 2.500 m <sup>2</sup> : N. 3 Scavi di Trincea con Pala Meccanica
▫ Area di Scavo con dimensione compresa tra 2.500 m <sup>2</sup> e 10.000 m <sup>2</sup> : N. 3 + 1 ogni 2.500 m <sup>2</sup> Scavi di Trincea con Pala Meccanica
▫ Area di Scavo con dimensione maggiore di 10.000 m <sup>2</sup> : N. 7 + 1 ogni 5.000 m <sup>2</sup> Scavi di Trincea con Pala Meccanica

Per i lavori che contemplano Aree di Scavo lineari il numero degli Scavi di Trincea con Pala Meccanica sarà almeno uno ogni 500 m di lunghezza.

Gli Scavi di Trincea con Pala Meccanica saranno realizzati prendendo tutti gli accorgimenti necessari a evitare la perdita delle sostanze da ricercare oppure la determinazione della Contaminazione. Per esempio la pulizia delle attrezzature e della strumentazione sarà eseguita al termine di ogni fase lavorativa in maniera accurata. Inoltre ogni fase lavorativa sarà realizzata con le stesse modalità, utilizzando le medesime attrezzature e strumentazioni, allo scopo di garantire la rappresentatività dei dati e il confronto dei risultati ottenuti.

Gli Scavi di Trincea con Pala Meccanica saranno ubicati tenendo presente la localizzazione degli scavi che saranno eseguiti durante la realizzazione dell'intervento previsto dalle ipotesi progettuali.

La profondità degli Scavi di Trincea con Pala Meccanica sarà scelta facendo riferimento alle profondità degli scavi che saranno eseguiti durante la realizzazione dell'intervento previsto dalle ipotesi progettuali. Di seguito sono riportate le profondità previste per gli Scavi di Trincea con Pala Meccanica:

AREA DI SCAVO		PROFONDITA' DEGLI SCAVI DI TRINCEA CON PALA MECCANICA
* CAVIDOTTI INTERRATI	SOTTOCAMPI 1-14	0,60 m ÷ 1,00 m
* CABINE ELETTRICHE	SOTTOCAMPI 1-14	0,60 m
* VIABILITÀ	SOTTOCAMPI 1-14	0,40 m

### **5.2.2 Campioni ambientali dei materiali da scavo**

Il numero e le quote di prelievo dei Campioni Ambientali dei Materiali da Scavo da sopporre alle Attività di Indagine Ambientale in Laboratorio saranno scelte facendo riferimento a quanto indicato di seguito:

* Campione Ambientale dei Materiali da Scavo N. 1: Dal piano campagna fino a 1 m
* Campione Ambientale dei Materiali da Scavo N. 2: Tra 1 m dal piano campagna e il Fondo Scavo
* Campione Ambientale dei Materiali da Scavo N. 3: Fondo Scavo

Per gli scavi con una profondità inferiore a 2 m i Campioni Ambientali dei Materiali da Scavo da sopporre alle Attività di Indagine Ambientale in Laboratorio sono stati almeno 2, uno per ogni metro di profondità.

Nel caso in cui gli Scavi di Trincea con Pala Meccanica interessino la porzione satura dei Materiali da Scavo sarà prelevato un Campione Ambientale delle Acque Sotterranee. Nel caso di una estrema variabilità della natura dei Materiali da Scavo in senso orizzontale o verticale saranno prelevati un numero di Campioni Ambientali dei Materiali da Scavo in grado di garantire una adeguata rappresentatività della variabilità della Qualità Ambientale dei Materiali da Scavo. Nel caso di evidenze di contaminazione nei Materiali da Scavo saranno prelevati Campioni dei Materiali da Scavo in maniera puntuale.

La scelta dei contenitori per i Campioni Ambientali dei Materiali da Scavo sarà fatta in base ai parametri analitici da ricercare nei Materiali da Scavo. I contenitori dei Campioni Ambientali dei Materiali da Scavo, sigillati, etichettati e contrassegnati esternamente con il codice, con la data e con il toponimo identificativo del cantiere, saranno mantenuti a una temperatura di 4°C e al buio all'interno di un contenitore frigorifero portatile e trasferiti al Laboratorio per l'esecuzione delle Attività di Indagine Ambientale in Laboratorio.

I Campioni Ambientali dei Materiali da Scavo saranno ricavati come Campioni Compositi, derivanti da un adeguato numero di incrementi e eseguendo le fasi distinte e successive di Miscelazione e Omogenizzazione, di Quartatura e di Prelievo delle Aliquote. I Campioni Ambientali dei Materiali da Scavo saranno privati della frazione granulometrica maggiore di 2 cm e le Attività di Indagine Ambientale in Laboratorio saranno eseguite sulla frazione granulometrica minore a 2 mm. La concentrazione dei Campioni Ambientali dei Materiali da Scavo sarà determinata riferendosi alla totalità del materiale secco, comprensiva anche dello scheletro solido ovvero della frazione granulometrica compresa tra 2 mm e 2 cm.

Il numero e le quote di prelievo dei Campioni Ambientali dei Materiali da Scavo da sopporre alle Attività di Indagine Ambientale in Laboratorio in corrispondenza di ciascuno degli Scavi di Trincea con Pala Meccanica sono stati riferiti alle profondità degli scavi che saranno eseguiti durante la realizzazione dell'intervento previsto dalle ipotesi progettuali

### **5.3 ATTIVITÀ DI INDAGINE AMBIENTALE IN LABORATORIO**

L'ALLEGATO N. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 Giugno 2017, N. 120: REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 descrive le Attività di Indagine Ambientale in Laboratorio per la Caratterizzazione Ambientale di Base dei Materiali di Scavo.

I parametri analitici da ricercare saranno scelti in funzione delle caratteristiche ambientali dell'area in esame ovvero in funzione della natura delle sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte nel sito di intervento e in un intorno ritenuto significativo dal punto di vista ambientale o a eventuali pregresse

contaminazioni e alle ipotesi progettuali. I parametri analitici ricercati saranno almeno quelli indicati di seguito:

* SCHELETRO SOLIDO
* RESIDUO A 105°C
* METALLI E SPECIE METALLICHE (ARSENICO, CADMIO, COBALTO, CROMO VI, CROMO ESAVALENTE, MERCURIO, NICHEL, PIOMBO, RAME, ZINCO)
* AMIANTO
* IDROCARBURI C>12
* IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
* BENZENE, TOLUENE, ETILBENZENE, XILENE (BTEX)

L'ALLEGATO 5, TABELLA 1, COLONNA A, COLONNA B, del Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006, N. 152: NORME IN MATERIALE AMBIENTALE contengono i valori limite di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica dell'area in esame, che definiscono la Qualità Ambientale dei Materiali da Scavo.

Le Attività di Indagine Ambientale in Laboratorio saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori limite di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC).

Le caratteristiche ambientali dell'area in esame ovvero la natura delle sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte nel sito di intervento e in un intorno ritenuto significativo dal punto di vista ambientale o a eventuali pregresse contaminazioni e le ipotesi progettuali determineranno i parametri analitici da ricercare

Di seguito è riportata una sintesi degli analiti che saranno ricercati nei Campioni Ambientali dei Materiali da Scavo con l'esecuzione delle Attività di Indagine Ambientale in Laboratorio:

* SCHELETRO SOLIDO
* RESIDUO A 105°C
* METALLI E SPECIE METALLICHE (ARSENICO, CADMIO, COBALTO, CROMO VI, CROMO ESAVALENTE, MERCURIO, NICHEL, PIOMBO, RAME, ZINCO)
* AMIANTO
* IDROCARBURI C>12
* IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)

* BENZENE, TOLUENE, ETILBENZENE, XILENE (BTEX)
* ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
* ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
* ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI